



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\033

Chieti, lì 05/12/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sigla compilatore: sr
- Tel.: 0871 4084207 - 4084218; Fax: 0871-4084307
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
- Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **COMETA SPA** con sede legale a Casoli (Ch) Zona Industriale Est snc, C.F. e P. IVA 00619310691 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 71707 con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. Pietro Rosica², ha richiesto, per lo stabilimento sito a CASOLI in Zona Industriale Est snc, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "Aggiornamento autorizzazione per modifica sostanziale.", derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche quali tempra, saldatura, tornitura, granigliatura, per i seguenti punti di emissione:

- E3 Tempra
- E5 Saldatura robotizzata
- E6 Saldatura manuale e tavola rotante
- E7 Saldatura manuale e semiautomatica
- E8 Granigliatrice
- E10 Saldatura robotizzata
- E11 Tornitrice - Martellatrice - Tempra

non sottoposti ad autorizzazione

E4 caldaia e generatori a GPL di potenza termica totale < 3Mw (art.282 c. 1 Tit. II Parte V d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

da R1 a R9 ricambi d'aria (art. 272 c.5 parte V Tit. I d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le

¹ trasmessa per il tramite del Suap Sangro Aventino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al Prot. n. 59653 del 07.12.2012 successivamente integrata con note acquisite ai ns. prott. n. n.3903 del 28.01.2013, n.3857 del 28.01.2013, n.6328 del 13.02.2013, n.23196 del 13.06.2013, n.24004 del 18.06.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato ad Guardiagrele (Ch) il 28.04.1959 ivi residente in località Giardino, 49;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V, Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;
- l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'art. 269 comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 848/int. del 28.02.2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e seguenti della legge n.241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.9192 del 05/03/2013, ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 27/03/2013, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di CASOLI (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di VASTO;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 27.03.2013, come da relativo verbale agli atti, il Responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole** espresso con nota del 27/03/2013 (assunta al ns. prot. n.14577 del 12.04.2013) dal Responsabile del Settore V del **Comune di Casoli** (ALLEGATO 1 parte integrante del presente provvedimento) per tutti gli aspetti di competenza dello stesso ai sensi del DPR n.380/2001 e del R.D. n.1265/1934, ha stabilito di riconvocare una nuova riunione della Conferenza in quanto l'Arta era impossibilitata ad esprimere il proprio parere non avendo ancora ricevuto dal Suap l'istanza della Ditta.
2. a seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte della Ditta con note acquisite al ns. prot. n.23196 del 13.06.2013 e prot. n.24004 del 18.06.2013 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12.07.2013 nel corso della quale il Responsabile del Procedimento, ha acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA in tale sede (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale), stabilendo di trasmettere il relativo verbale ai soggetti assenti alla Conferenza, in particolare alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto**, che non aveva espresso il proprio parere di merito con l'avvertenza, che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
3. con nota prot. n.42685 del 01/10/2013 il Responsabile del Procedimento ha adottato la **determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi**, considerando acquisito il parere della **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** non avendo espresso il proprio rappresentante il proprio parere nel termine prescritto;
4. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso della **ASL 02, Dipartimento di prevenzione - Servizio di Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della Conferenza di servizi del 12.07.2013 e nel successivo periodo intercorso;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.29096/2013/9B.1.PS/Area I del 22/11/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. COMETA SPA e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo l'amministrazione e la rappresentanza;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 04.12.2013, Prot. n. 4151/int. e sul sito internet istituzionale;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **COMETA SPA⁴** con sede legale a Casoli (Ch), Zona Industriale Est snc, C.F. e P. IVA 00619310691 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 71707, nella persona del gestore pro tempore Sig. **Pietro Rosica**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo **stabilimento sito a CASOLI in Zona Industriale Est snc**, derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche quali **tempra, saldatura, tornitura, granigliatura**, per i punti di emissione di seguito specificati:

1.1. punti autorizzati ai sensi dell'art. 269 del Decreto:

- 1.1.1 E3 Tempra
- 1.1.2 E5 Saldatura robotizzata
- 1.1.3 E6 Saldatura manuale e tavola rotante
- 1.1.4 E7 Saldatura manuale e semiautomatica
- 1.1.5 E8 Granigliatrice
- 1.1.6 E10 Saldatura robotizzata
- 1.1.7 E11 Tornitrice - Martellatrice- Tempra

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 15.01.2013 (ALLEGATO 3 pagg.2/2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, *per una durata di 15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1**, riferito ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

⁴ sulla base dell'istanza trasmessa per il tramite del Suap Sangro Aventino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al Prot. n. 59653 del 07.12.2012 successivamente integrata con note acquisite ai ns. prott. n. n.3903 del 28.01.2013, n.3857 del 28.01/2013, n.6328 del 13.02.2013, n.23196 del 13.06.2013, n.24004 del 18.06.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

⇒ sulla base della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi assunta dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n.42685 del 01/10/2013 sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA (Allegato 2) nel corso della riunione della Conferenza di servizi del 12.07.2013 e del parere favorevole espresso con nota del 27/03/2013 (acquisita al ns. prot. n.14577 del 12.04.2013) dal Responsabile del Settore V del Comune di Casoli;

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. **altresì, di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. per i punti di emissione **E3, E6, E7, E10 ed E11**, dalla data della relativa messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 60 (sessanta) giorni (come da parere ARTA), al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre** per i punti di emissione **E3, E5, E6, E7, E8, E10 ed E11**, a cura ed onere della Ditta autorizzata, un **autocontrollo annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.4. **utilizzare** le metodiche di campionamento come previste nella relazione tecnica Rev. 02 del 22.05.2013 assentite dall'ARTA nel parere espresso in sede di Conferenza di servizi del 12.07.2013;

4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali prevalenti;

pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4,

4.2.6. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**

4.2.7. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:*

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, **sostituisce** il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.


La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **COMETA SPA**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di CASOLI (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell’Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.


L'ESTENSORE
Ing. P. De Fabritiis



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis



IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca





COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

ALLEGATO N. 1

AUTORIZZAZIONE

N. CH/2013/933 DEL 05/12/2013

PAGINE N. 1

arte, cultura,
ambiente, tradizioni

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616

V SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Rif. prot. 9192 del 05/03/2013

Casoli, li 12/07/2013

E prot. 28476 del 02/07/2013

Inviata a mezzo fax al nn. 0871/4084307 - 0737/881484

L. 59/97, art.15, c.2, DPR 445/00 comunicazione valida ai fini amministrativi art. 6 comma 2 Legge 412/91

Totale n. 1 Pag. - In caso di cattiva ricezione contattare il n. 0872/9928215 o 389/4864636

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: ambiente@pec.provincia.chieti.it

Spett.le

Provincia di Chieti - Settore 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque,

Tutela della Fauna

Via M. Venturi, 4


CHIETI

Alla C.A.

Ing. Pasquale De Fabritiis

Fax 0871/4084307

E p.c.



tecnicco
COMETA S.P.A.

ZONA IND. EST

66043 Casoli(CH)

Fax 0872-982890

OGGETTO: Vs. Prot. prot. 28476 del 02/07/2013 - Seconda seduta Conferenza dei servizi del 12/07/2013, ore 9.30, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera DLGS 152/06 - Ditta COMETA S.P.A. - sede operativa Zona Ind. EST Casoli(CH) - Parere Urbanistico - Edilizio.

Il Responsabile del V° Settore

Vista la nota della Provincia di Chieti, Settore 7, Prot. n. 595 del 08/01/2013, acquisita a mezzo fax, e rubricata in pari data al prot 000265, con cui si chiedeva il parere di competenza da esprimersi ai sensi del DPR 380/01 e per le altre competenze delegate in materia ambientale, paesaggistica, nonché ai sensi della LR. 46/2012 e R.D. n. 1265/1934;

Dato atto che l'intervento interessa immobili che la stessa ditta ha già autorizzato ai fini urbanistici ed edilizi, ricadente in zona Industriale,

Esprime,

limitatamente a quanto di competenza, il proprio **NULLA OSTA** al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti Saluti



f.to digitalmente

Il Responsabile del V° Settore

Urbanistica - Edilizia privata

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA:

Ditta **COMETA S.P.A**

Rif. Sede legale: Zona industriale Est - CASOLI

Sede operativa: Zona industriale Est - CASOLI (CH)

Stabilimento: Lavorazioni meccaniche quali tempra, saldatura, tornitura, granigliatura.

Punti di emissione sottoposti ad autorizzazione:

E3 tempra

E5 saldatura robotizzata

E6 saldatura manuale e tavola rotante

E7 saldatura manuale e semiautomatica

E8 granigliatrice

E10 saldatura robotizzata

E11 tornitrice-martellatrice- tempra

non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi dell'art.272 c.5, parte V del d. lgs. n.152/2006):

da R1 a R9 ricambi d'aria

non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi dell'art.282 c.1, titolo II parte V del d. lgs. n.152/2006):


E4 caldaia e generatori a Gpl di potenza termica < 3 mw

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 28/02/2013, prot. n. 848/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;



- che, con nota in data 02.07.2013, prot. n. 28476 del responsabile del procedimento, è stata convocata la seconda riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 12.07.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Casoli;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 12 del mese di luglio in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dal Dr. Fabio Tarricone.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti ;
- il Comune di Casoli che comunque ha fatto pervenire il parere prot. N. 28476 del 02/07/2013;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

Giuseppe Palmerio, Responsabile del sistema di gestione ambientale della Ditta, con delega del Legale Rappresentante allegata agli atti.


Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché

TECNICO-AMBIENTE



ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);

- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n.59653 del 07/12/2012), e successiva integrazione agli atti con prot. 23196 del 13/06/2013 e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportata nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Preliminarmente il rappresentante dell'ARTA esprime la necessità di sottoporre al proponente preventivo relativo ai costi per gli oneri di istruttoria tecnica, così come previsto nella DGR 517/07, in questa seduta poiché a causa di carenze di personale non è stato possibile trasmetterlo al proponente. Gli oneri di istruttoria tecnica sono così rappresentati:

- 70,00 € per la valutazione tecnica della pratica + 26,00 € x sette punti di emissione = € 252,00 + IVA.

Il **proponente** prende atto dell'importo dovuto ed accetta il preventivo.

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- dalla data della messa in esercizio per i punti di emissione denominati E3, E6, E7, E10, E11, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 60 (sessanta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno

TECNICO-AMBIENTE

essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

- frequenza autocontrolli annuale per tutti i punti di emissione di cui al QRE datato 15/01/2013;

Si concorda con le metodiche di campionamento e analisi proposte e riportate in relazione tecnica datata 22/05/2013, rev.02.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 150 (centocinquanta) giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente.

Il Presidente alle ore 11,00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati.

Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che si considererà acquisito **il parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza**, qualora la stessa non si pronuncerà in modo definitivo entro lo stesso termine.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 12/07/2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....
[Firma]

Il Rappresentante della ditta

.....
[Firma]

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....
[Firma]

Il segretario

.....
[Firma]

TECNICO-AMBIENTE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Data 15 gennaio 2013 li, Casoli (CH)

Impianto: Cometa S.p.A. - Casoli (CH)

Allegato n. 2

Punto di Emissione	Provenienza	Portata [m ³ /h] (a 0 °C e 0,101 MPa)	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0,101 MPa)	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o sezione [m x m]	Tipo impianto di abbatt. (1)	Tenore di ossigeno
E3	Tempra	2000	15	Discontinua	40	COT	35	0,07	12	0,21	Setto a maglia metallica	
E4	Caldaia e generatori a GPL di potenza termica totale < 3 MW											
Impianti termici uso civile non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art.262, c.1, Titolo II, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												
E5	Saldatura robotizzata	15000	15	Discontinua	40	Metalli ⁽²⁾ (Tab.2-Classe III) NOX CO	10 0,5 70 20	0,15 0,0075 1,05 0,3	12	0,5	Setto a maglia metallica + filtro a tasche	
E6	Saldatura manuale e tavola rotante	15000	15	Discontinua	40	Polveri totali Metalli ⁽²⁾ (Tab.2-Classe III) NOX CO	10 0,5 70 20	0,15 0,0075 1,05 0,3	12	0,6	Setto a maglia metallica + filtro a tasche	
E7	Saldatura manuale e semiautomatica	12500	15	Discontinua	40	Polveri totali Metalli ⁽²⁾ (Tab.2-Classe III) NOX CO	10 0,5 70 20	0,125 0,00625 0,875 0,25	12	0,35	Setto a maglia metallica + filtro a tasche	
E8	Granigliatrice	4000	7,5	Discontinua	30	Polveri totali	10	0,04	12	0,20x0,20	Filtro a maniche	
E10	Saldatura robotizzata	4500	15	Continua	40	Polveri totali Metalli ⁽²⁾ (Tab.2-Classe III) NOX CO	10 0,5 70 20	0,045 0,00225 0,315 0,09	12	0,35	Setto a maglia metallica + filtro a tasche	
E11	Tornitrice - Martellatrice - Tempra	7000	24	Continua	40	Polveri (incluse nebbie oleose)	10	0,070	12	0,35	Setto a maglia metallica + filtro a tasche	
R1	Ricambio d'aria											
R2	Ricambio d'aria											
R3	Ricambio d'aria											
R4	Ricambio d'aria											
Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												
Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												
Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												
Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												


ALLEGATO N. 3
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/033 DEL 05/12/2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Data 15 gennaio 2013 li, Casoli (CH)

Impianto: Cometa S.p.A. – Casoli (CH)

Allegato n. 2

Punto di Emissione	Provenienza	Portata [m ³ /h] (a 0 °C e 0.101 MPa)	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante [mg/Nm ³] (0° C)	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o sezione [m x m]	Tipo impianto di abbatt. (1)	Tenore di ossigeno	
R5	Ricambio d'aria					Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i	0.101 MPa)						
R6	Ricambio d'aria					Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i							
R7	Ricambio d'aria					Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i							
R8	Ricambio d'aria					Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i							
R9	Ricambio d'aria					Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, c.5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i							
(1) C= ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD. = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; P.C. = postcombustore catalitico; F.M. = filtro metallico; Altri = specificare							Timbro e firma tecnico abilitato 						Timbro e firma del Gestore 
(2) Cromo, Manganese, Silicio, Rame, Vanadio													